



## NUOVO OIC 13 “RIMANENZE”: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Tra i vari principi contabili oggetto di “restyling” da parte dell’OIC pubblicati il 5 agosto 2014, di sicuro interesse è il nuovo principio contabile n. 13 che disciplina le rimanenze e che ha subito variazioni rispetto alla precedente versione rilasciata il 13 luglio 2005.

Tra le principali novità contenute nella nuova versione del principio contabile – applicabile già a partire dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 – sono di particolare interesse:

<b>Capitalizzazione degli oneri finanziari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Il nuovo principio ha <b>riformulato la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari</b> con l’obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione. In analogia a quanto previsto per il principio OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, è stata infatti riconosciuta la <b>possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari</b>, sia quelli <b>specifici</b> che quelli <b>generici</b>, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa.</li><li>La capitalizzazione degli interessi è dunque ammessa solo se il <b>periodo di produzione</b> è “<b>significativo</b>”, da intendersi nel senso di “non breve”. Inoltre, tale capitalizzazione non può portare a un valore del bene superiore al suo valore di realizzazione, e nel caso in cui si opti per la stessa, tale metodologia deve essere “applicata in modo costante nel tempo” (OIC 13, paragrafo 41).</li><li>Relativamente alla <b>rappresentazione in bilancio degli oneri finanziari capitalizzati</b> per effetto del rimando che il paragrafo 41 del Principio contabile OIC 13 fa ai criteri di capitalizzazione degli oneri finanziari previsti dal Principio contabile OIC 16 (paragrafi da 33 a 36), gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari che sono oggetto di capitalizzazione devono comunque essere <b>imputati alla voce C.17) del conto economico, Interessi e altri oneri finanziari</b>, e la loro <b>capitalizzazione avverrà</b> mediante la loro considerazione nella valorizzazione delle rimanenze finali, andando quindi ad influire <b>sulla variazione delle rimanenze</b> rappresentata nel conto economico.</li><li>Solo per completezza e chiarezza espositiva ricordiamo che sotto il profilo civilistico, ai sensi dell’art 2426 c. 1, n. 10 del Codice Civile <i>per la valutazione dei beni fungibili possono essere utilizzati i seguenti criteri: LIFO, FIFO, Costo medio ponderato</i>. Sotto il profilo fiscale, viene riconosciuta piena valenza fiscale ai criteri di valutazione civilistici nel senso che, nel caso in cui le rimanenze sono iscritte in base ad uno dei criteri previsti del codice civile di cui sopra, il valore attribuito assume anche rilevanza fiscale. Nel caso invece, in cui l’impresa valuti le rimanenze con metodi diversi da quelli previsti dal codice civile, il valore delle rimanenze non può essere assunto per un valore inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando il LIFO a scatti annuali. In questo caso, il reddito dell’esercizio deve essere rettificato nella dichiarazione annuale mediante una variazione in aumento del reddito complessivo.</li></ul>
<b>Metodo del “Prezzo al Dettaglio”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Il nuovo principio fornisce una nuova esposizione del metodo del “prezzo al dettaglio” e riporta un esempio all’appendice C, che riportiamo:</li></ul>

### APPENDICE C – ESEMPIO DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO CON IL METODO DEL DETTAGLIO

Rimanenze iniziali 50 pezzi ad euro 32,00  
 1° acquisto 60 pezzi al prezzo unitario di euro 30,00  
 2° acquisto 45 pezzi al prezzo unitario di euro 34,00  
 1° vendita 1.520,00 euro (38 pezzi ad euro 40,00)  
 2° vendita 2.200 euro (55 pezzi ad euro 40,00)  
 3° vendita 840,00 euro (21 pezzi ad euro 40,00)

La rilevazione degli scambi di magazzino nella scheda di magazzino è effettuata in base ai prezzi di vendita, indipendentemente dalle quantità effettivamente vendute.

Scheda di magazzino (valori espressi in euro):

Data di carico	Carichi di magazzino				Scambi di magazzino		
	Quantità	Cosso unitario	Valore acquisto	Prezzo unitario	Valore vendita	Data di scambio	Ricavo
1/1	50	32,00	1.600,00	40,00	2.000,00	10/2	1.520,00
15/6	60	30,00	1.800,00	40,00	2.400,00	30/6	2.200,00
10/11	45	34,00	1.530,00	40,00	1.800,00	20/11	840,00
<b>Totale</b>			<b>4.930,00</b>		<b>6.200,00</b>		<b>4.560,00</b>

Per determinare il valore delle rimanenze delle rimanenze fiscali si procede come segue:

Determinazione della percentuale di costo delle merci rispetto al ricavo:

$$\frac{4.930,00}{6.200,00} \times 100 = 79,52\%$$

Valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita:

Totali carichi al prezzo di vendita	euro 6.200,00
- Titoli rivenuti	euro 4.560,00
= Rimanenze al prezzo di vendita	euro 1.640,00

Valutazione delle rimanenze al costo:

Rimanenze al prezzo di vendita (punto sub b) X Percentuale di costo (punto sub a)  
 $1.640,00 \times 79,52\% = 1.304,13$  euro.

Qualora si fosse adottato:

- il LIFO, il costo delle rimanenze sarebbe stato pari a 1312;
- il FIFO, il costo delle rimanenze sarebbe stato pari a 1394;
- il costo medio ponderato, il costo delle rimanenze sarebbe stato pari a 1304.

Pertanto, nel caso esaminato, il metodo dei prezzi al dettaglio produce valori assimilabili a quelli ottenuti utilizzando le configurazioni di costo previste dall'articolo 2426, numero 10 del codice civile.

### Contributi in conto esercizio

- Il nuovo principio ha chiarito il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze. Viene precisato che, ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio ricevuti sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti.
- Vengono fornite indicazioni sulla classificazione di tali contributi nelle voci di conto economico:
  - Contributi in conto esercizio: voce A.5) Altri ricavi e proventi;
  - Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: voce B.6), al lordo dei contributi ricevuti per tali acquisti;
  - Variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti: voci B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti", al netto dei contributi ricevuti.